



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 20 giugno 2014
(OR. en)**

11188/14

**Fascicolo interistituzionale:
2014/0193 (NLE)**

PECHE 323

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	20 giugno 2014
Destinatario:	Uwe CORSEPIUS, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2014) 378 final
Oggetto:	Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (UE) n. 43/2014 del Consiglio per quanto riguarda alcuni limiti di cattura

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2014) 378 final.

All.: COM(2014) 378 final



Bruxelles, 20.6.2014
COM(2014) 378 final

2014/0193 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

**recante modifica del regolamento (UE) n. 43/2014 del Consiglio per quanto riguarda
alcuni limiti di cattura**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Il regolamento (UE) n. 43/2014 del Consiglio¹ fissa, per il 2014, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per le navi dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione. Le possibilità di pesca vengono in genere modificate varie volte nel corso del periodo in cui sono in vigore.

2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO

Non pertinente.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

La proposta intende modificare il suddetto regolamento nel modo di seguito indicato.

Sulla base dell'assegnazione stabilita dalla Groenlandia e conformemente all'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e il governo della Danimarca e il governo locale della Groenlandia, dall'altro, e al relativo protocollo, all'Unione spetta il 7,7% del TAC di capelin nelle acque groenlandesi delle sottozone CIEM V e XIV. Al momento in cui la proposta è stata trasmessa per adozione, non erano disponibili né l'offerta della Groenlandia né il parere degli Stati membri. Pertanto, nella proposta il TAC reca la menzione "pm" (pro memoria) e dovrà essere inserito dopo l'adozione della proposta stessa.

Per quanto riguarda lo stock di scorfani nelle acque internazionali delle zone I e II, nel regolamento (UE) n. 43/2014 figura un quantitativo errato (19 300 t) che non corrisponde al livello del TAC stabilito dalla Commissione per la pesca nell'Atlantico nord-orientale (NEAFC), che è di 19 500 tonnellate. Questo TAC non può essere pescato prima del 1° luglio 2014, come indicato nella nota a piè di pagina corrispondente al contingente dell'Unione, che non è stata modificata. Un altro errore è stato individuato nel TAC relativo all'ippoglosso nero nelle acque groenlandesi delle zone V e XIV: il contingente dell'Unione ripartito tra la Norvegia, le Isole Færøer e alcuni Stati membri superava di 200 tonnellate il quantitativo effettivamente offerto dalla Groenlandia: 4 665 tonnellate anziché 4 465 tonnellate. Infine, vengono corretti alcuni errori nel TAC relativo allo sgombro nelle zone IIIa e IV e nelle acque dell'Unione delle zone IIa, IIIb, IIIc e sottodivisioni 22-32: in primo luogo, il contingente dell'Unione può essere pescato nelle acque delle Isole Færøer; in secondo luogo, le Isole Færøer dovrebbero poter pescare parte del loro contingente di sgombro (46 850 tonnellate) in determinate zone dell'UE e questo dovrebbe trovare riscontro nella tabella pertinente; a tal fine deve essere corretta anche la descrizione delle acque dell'Unione in cui le navi delle Isole Færøer possono essere autorizzate a praticare la pesca dello sgombro (allegato VIII del regolamento (UE) n. 43/2014).

¹ Regolamento (UE) n. 43/2014 del Consiglio, del 20 gennaio 2014, che stabilisce, per il 2014, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per le navi dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 24 del 28.1.2014, pag. 1).

Infine, la presente proposta contiene modifiche riguardanti l'attuazione di misure connesse alle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP). In occasione dell'8^a sessione ordinaria del 2012, la Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale (WCPFC) ha adottato una misura di conservazione e di gestione che vieta determinate attività di pesca praticate su squali alalunga (*Carcharhinus longimanus*). Alla 9^a sessione ordinaria, la WCPFC ha adottato un analogo divieto per gli squali seta (*Carcharhinus falciformis*). È opportuno che entrambi i divieti siano attuati nel diritto dell'Unione.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (UE) n. 43/2014 del Consiglio per quanto riguarda alcuni limiti di cattura

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) In virtù dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e il governo della Danimarca e il governo locale della Groenlandia, dall'altro², e del relativo protocollo³, all'Unione spetta il 7,7% del totale ammissibile di catture (TAC) per il capelin nelle acque groenlandesi delle zone CIEM V e XIV.
- (2) Il regolamento (UE) n. 43/2014 del Consiglio⁴ ha fissato per il 2014 un contingente dell'Unione di 0 tonnellate per lo stock di capelin nelle acque groenlandesi di cui trattasi, applicabile fino al 30 aprile 2014.
- (3) Il *[inserire la data]* l'Unione è stata informata dalle autorità della Groenlandia che il TAC per il capelin nelle acque groenlandesi delle sottozone CIEM V e XIV era stato fissato a *[pm]* tonnellate per il periodo dal *[inserire la data]* al *[inserire la data]*. Il contingente corrispondente dell'Unione per tale periodo dovrebbe pertanto essere fissato a *[pm]* tonnellate.
- (4) È necessario correggere il TAC fissato per lo stock di scorfani nelle acque internazionali delle zone I e II e il TAC fissato per l'ippoglosso nero nelle acque groenlandesi delle zone V e XIV. È inoltre necessario correggere il TAC per lo sgombro nel Mare del Nord e nelle acque adiacenti, in modo da tener conto degli accordi di accesso reciproco tra l'Unione e le Isole Færøer; è altresì necessario modificare di conseguenza la zona in cui le navi delle Isole Færøer possono essere autorizzate a pescare lo sgombro.
- (5) In occasione dell'8^a sessione ordinaria del 2012, la Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale (WCPFC) ha adottato un divieto di conservazione a bordo, trasbordo, sbarco o magazzinaggio per gli squali alalunga (*Carcharhinus longimanus*). Alla 9^a sessione ordinaria, la WCPFC ha adottato un analogo divieto per gli squali seta

² GU L 172 del 30.6.2007, pag. 4.

³ GU L 293 del 23.10.2012, pag. 5.

⁴ GU L 24 del 28.1.2014, pag. 1.

(*Carcharhinus falciformis*). È opportuno che entrambi i divieti siano attuati nel diritto dell'Unione. Conformemente all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio⁵, è opportuno individuare gli stock cui si applicano le varie misure ivi menzionate.

- (6) I limiti di cattura di cui al regolamento (UE) n. 43/2014 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2014. In linea di principio, anche le disposizioni del presente regolamento relative ai limiti di cattura dovrebbero quindi applicarsi a decorrere da tale data. Tale applicazione retroattiva non pregiudica i principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento, poiché le possibilità di pesca in questione non sono state ancora esaurite. Tuttavia, il divieto di pesca degli squali seta nella zona della convenzione WCPFC entra in vigore il 1° luglio 2014 e dovrebbe applicarsi a decorrere da tale data. Analogamente, è opportuno che il TAC modificato relativo all'ippoglosso nero nelle acque groenlandesi delle zone V e XIV si applichi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in quanto comporta una riduzione delle possibilità di pesca per le navi dell'Unione. Inoltre, in vista della campagna di pesca per il capelin, è opportuno che i limiti di cattura previsti per lo stock in questione dal presente regolamento si applichino a decorrere dal [inserire la data].
- (7) Poiché la modifica di alcuni limiti di cattura incide sulle attività economiche e sulla pianificazione della campagna di pesca delle navi dell'Unione, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la sua pubblicazione.
- (8) È opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 43/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Modifiche del regolamento (UE) n. 43/2014

- (1) Nel regolamento (UE) n. 43/2014 è inserito il seguente articolo 37 bis:

“Articolo 37 bis
Squali alalunga

1. È vietato conservare a bordo, trasbordare, sbarcare o immagazzinare parti o carcasse non sezionate di squali alalunga (*Carcharhinus longimanus*).
 3. Gli esemplari della specie di cui al paragrafo 1 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati.”
- (2) È inserito il seguente articolo 37 ter:

⁵ Regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti (GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3).

*“Articolo 37 ter
Squali seta*

1. È vietato conservare a bordo, trasbordare, sbarcare o immagazzinare parti o carcasse non sezionate di squali seta (*Carcharhinus falciformis*).
 2. Gli esemplari della specie di cui al paragrafo 1 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati.”
- (3) L'allegato IA del regolamento (UE) n. 43/2014 è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento.
- (4) L'allegato IB del regolamento (UE) n. 43/2014 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.
- (5) L'allegato VIII del regolamento (UE) n. 43/2014 è modificato conformemente all'allegato III del presente regolamento.

*Articolo 2
Entrata in vigore*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

L'articolo 1, punto 2, si applica a decorrere dal 1° luglio 2014.

L'articolo 1, punti 3 e 5, e l'allegato II, lettera c), si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2014.

L'allegato II, lettera a), si applica a decorrere dal [*inserire la data*].

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*